

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Accordo tra le parti stipulato con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni: sì al pagamento degli onorari degli avvocati

Va data continuità all'indirizzo secondo cui il R.D.L. 27 dicembre 1933, n. 1578, art. 68, modificato dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, stabilendo che tutte le parti, le quali abbiano transatto una vertenza giudiziaria, sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari degli avvocati, è operante - in ragione della latitudine della formula normativa e della sua finalità, diretta ad evitare intese tra le parti indirizzate ad eludere il giusto compenso ed il rimborso delle spese ai loro difensori - anche nel caso di "accordo" (che assume, nei riguardi del professionista, la valenza di un presupposto di fatto ai fini, appunto, dell'ottenimento degli onorari e delle spese), stipulato con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni, dalle parti stesse, le quali abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa dal ruolo o rinunciato ritualmente agli atti del giudizio con conseguente estinzione del processo.

NDR: in senso conforme Cass. 13135/2006; 13047/2009.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 8.1.2018, n. 184

...omissis...

Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 101,102,156 e 161 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4), per mancata integrazione del contraddittorio del giudizio di appello nei confronti di De.Vi., litisconsorte necessaria, quale erede testamentaria di D.A., e già parte del processo di primo grado.

Il motivo è infondato, non sussistendo un'ipotesi di cause inscindibili ex art. 331 c.p.c..

Si osserva infatti che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in caso di successione "mortis causa" di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio si determina un frazionamento "pro quota" dell'originario debito del "de cuius" fra gli aventi causa, con la conseguenza che - al pari di quanto si verifica nelle obbligazioni solidali - il rapporto che ne deriva non è unico ed inscindibile e non si determina, nell'ipotesi di giudizio instaurato per il pagamento, litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto, nè in primo grado, nè nelle fasi di gravame, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause (Cass. 785/1998; 4199/2016).

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1967 e 2697 c.c., dell'art. 116 c.p.c. e del R.D. n. 1578 del 1933, art. 68, nonchè l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare la ricorrente, contestata l'applicabilità del R.D. n. 1578 del 1933, art. 68, in assenza di prova scritta di un accordo transattivo intervenuto tra le parti, deduce che nel caso di specie, a differenza di quanto affermato nell'impugnata sentenza, non poteva ritenersi raggiunta neppure la prova di una rinuncia concordata dei giudizi riuniti.

Il motivo non ha pregio.

Avuto riguardo alla censura relativa alla nozione di accordo transattivo di cui al R.D. n. 1578 del 1933, art. 68, si osserva che secondo il più recente indirizzo di questa Corte, cui il collegio ritiene di dare continuità, infatti, il R.D.L. 27 dicembre 1933, n. 1578, art. 68, modificato dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, stabilendo che tutte le parti, le quali abbiano transatto una vertenza giudiziaria, sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari degli avvocati, è operante - in ragione della latitudine della formula normativa e della sua finalità, diretta ad evitare intese tra le parti indirizzate ad eludere il giusto compenso ed il rimborso delle spese ai loro difensori - anche nel caso di "accordo" (che assume, nei riguardi del professionista, la valenza di un presupposto di fatto ai fini, appunto, dell'ottenimento degli onorari e delle spese), stipulato con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni, dalle parti stesse, le quali abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa dal ruolo o rinunciato ritualmente agli atti del giudizio, come nel caso specie, con conseguente estinzione del processo (Cass. 13135/2006; 13047/2009).

Del pari infondate le censure con cui la ricorrente contesta la sussistenza del presupposto di applicazione del R.D.L. 27 dicembre 1933, n. 1578, art. 68, lamentando l'errata applicazione dei principi in materia di valutazione della prova ed in particolare degli artt. 2697 e dell'art. 115 c.p.c..

Premesso che la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell'ipotesi in il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (Cass. 15107/2013), ipotesi non

sussistente nel caso di specie, va dichiarata l'inammissibilità del motivo, in quanto esso si risolve, di fatto, nella richiesta di una rivalutazione, nel merito, dei fatti e delle risultanze istruttorie già oggetto del sindacato del giudice di appello, incompatibile con il giudizio di legittimità e denuncia una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell'art. 360 codice di rito, comma 1, n. 5) (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014), lamentando, in buona sostanza, che la Corte territoriale non abbia valutato in modo adeguato le risultanze dell'istruttoria espletata.

Si osserva, in contrario, che la Corte territoriale ha espressamente dato atto dell'iter logico seguito, rilevando che l'estinzione per inattività delle parti (pur in assenza di un provvedimento formalmente dichiarato) fu oggetto di esplicita ammissione nel corso del giudizio di primo grado da parte dell'attuale ricorrente, sulla base della propria comparsa di costituzione e risposta, mentre il cliente dell'avv. X aveva ammesso che tale esito era stato concordato nel contesto di un accordo transattivo cui erano rimasti estranei i legali.

La Corte ha pertanto concluso, con adeguata valutazione di merito, che poteva ritenersi provato l'accordo transattivo per l'abbandono della causa.

A fronte di tale accertamento, la ricorrente, si è limitata a richiamare le conclusioni della propria comparsa di costituzione e risposta, omettendo di riportare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, il contenuto dell'atto.

Il ricorso incidentale proposto da D.M. xxxx si riporta interamente al ricorso principale di D.C., e ne condivide la sorte. La ricorrente principale e le ricorrenti incidentali vanno dunque condannate, in solido, alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quelle incidentali, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

pqm

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Condanna i ricorrenti in solido alla refusione all'avv. xxxxx delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 1.700,00 Euro di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.